

Codice A1419A

D.D. 2 dicembre 2021, n. 1968

**"FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI' ONLUS" con sede in Mondovì (CN). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



**ATTO DD 1968/A1419A/2021**

**DEL 02/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale**

**OGGETTO:** “FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI' ONLUS” con sede in Mondovì (CN). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 17.11.2021 acquisita al prot. n. 41202 del 19.11.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI' ONLUS”, C.F. 9303299041, con sede in Mondovì (CN), Piazza Maggiore n.1;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 17.07.2013 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1129;

Il Consiglio di Amministrazione, come da atto a rogito della Dott.ssa Emanuela Lazzerini, notaio in Torino, rep. n. 16786 del 05.10.2021, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino II il 18.10.2021 al n. 50290, ha approvato un nuovo testo di Statuto “*coerente con il migliore realizzarsi degli scopi dell'ente e funzionale altresì in relazione ad una sua migliore organizzazione ed operatività*”;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

### **DETERMINA**

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 1129 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA VECCHIA MONDOVI' ONLUS", con sede in Mondovì. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

## **S T A T U T O**

### **Articolo 1 – Costituzione e sede della Fondazione**

**1.** La Fondazione “Museo della Ceramica Vecchia Mondovì” - ON-LUS, costituita, con atto notarile il 19 novembre 1999 dal fondatore Marco Levi, come istituzione non lucrativa di utilità sociale, riconosciuta quale persona giuridica privata dalla Regione Piemonte in forza del decreto della giunta regionale n. 45 del 27 marzo 2000, iscritta in data 17 luglio 2013 al n. 1129 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, è destinata a transitare nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

**2.** La Fondazione ha sede in Mondovì, Piazza Maggiore n. 1, presso il Palazzo Fauzone di Germagnano, e potrà stabilire altre sedi e uffici purché nel territorio regionale, senza ulteriore obbligo di modifica statutaria.

### **Articolo 2 – Scopi e attività**

**1.** La Fondazione si richiama idealmente alle figure e alle opere di Moise Gabriele Levi detto Ettore e del fondatore Marco Levi e ha quale scopo principale la gestione artistica, culturale, scientifica e, in collaborazione con il Comune di Mondovì, organizzativa del “Museo della Ceramica Ettore e Marco Levi – Città di Mondovì”, allestito nel Palazzo Fauzone di Germagnano, avente come nucleo originario la donazione da parte del Fondatore Marco Levi della Collezione Ceramica Carlo Baggioli e della propria collezione personale.

**2.** La Fondazione non ha fini di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare, si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale della produzione ceramica, partendo dalle tradizioni del distretto monregalese, promuovendo tra l'altro:

a) l'individuazione, il censimento, l'acquisizione al Museo, la conservazione e il restauro di prodotti ceramici e di eventuali collezioni di antiquariato, nonché delle relative testimonianze;

b) l'organizzazione di mostre tematiche, convegni e seminari di studio e di ricerca, nonché ogni altra attività culturale volta a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico esposto nel Museo e il suo radicamento nel tessuto sociale e economico del monregalese;

c) l'istituzione di corsi di modellazione, decorazione, restauro, finalizzati anche alla riproduzione e all'interpretazione in chiave contemporanea di aspetti tipici della tradizione ceramica monregalese;

d) l'organizzazione di laboratori didattici per le scuole e di corsi e seminari di arte ceramica destinati a studenti degli istituti artistici e delle accademie di belle arti, che potranno usufruire dell'Unità Produttiva operante nei locali del Museo.

**3.** Tra i fini della Fondazione rientrano la conoscenza, la promozione e la valorizzazione dell'arte ceramica contemporanea mediante mostre e altre modalità di incontro degli artisti con il pubblico, nonché lo sviluppo e il sostegno delle risorse produttive e dell'artigianato dei tradizionali territori liguri e piemontesi della ceramica.

**4.** La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra

indicate ma può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, purché non prevalente, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

### **Articolo 3 – Patrimonio**

**1.** Costituiscono patrimonio indisponibile della Fondazione, destinato a esclusiva fruizione museale al servizio della Città di Mondovì, le collezioni ceramiche di cui all'art. 2, comma 1, nonché i prodotti ceramici successivamente acquisiti a qualsiasi titolo.

**2.** Il patrimonio è inoltre costituito da ogni altro bene mobile o immobile, somme di danaro, titoli e altre entrate, acquisiti sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

**3.** Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione, ma saranno impiegati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

**4.** La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio.

### **Articolo 4 – Organi della Fondazione**

**1.** Sono organi della Fondazione:

- il Presidente onorario vitalizio
- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- il Revisore dei Conti.

**2.** Nessun compenso è dovuto, salvo documentato rimborso spese, ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, fatta eccezione per il Revisore dei Conti, nei limiti di legge.

### **Articolo 5 – Presidente onorario vitalizio**

**1.** Le funzioni di Presidente onorario vitalizio sono state svolte dal Fondatore Marco Levi, a cui è subentrato nel 2001 il nipote Guido Neppi Modona, erede universale del Fondatore.

**2.** Il Presidente onorario vitalizio è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute con diritto di voto e su delega del Presidente rappresenta la Fondazione e svolge qualsiasi altra funzione.

**3.** Il Presidente onorario vitalizio può designare in sua sostituzione in caso di impedimento permanente, ovvero con atto testamentario, un componente della famiglia o persona di sua fiducia.

### **Articolo 6 – Presidente della Fondazione**

**1.** Il Presidente della Fondazione, eletto tra i suoi membri dal Consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'art. 9, presiede il Consiglio e rappresenta ad ogni effetto la Fondazione; ove debba assumere provvedimenti straordinari e urgenti ha l'obbligo di convocare il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni per la ratifica; promuove e mantiene i contatti con i soggetti pubblici e privati con i quali la Fondazione intrattiene rapporti; stipula accordi e convenzioni con altri Enti aventi finalità culturali collegate o comunque coerenti con gli scopi della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice-Presidente.

### **Articolo 7 – Consiglio di amministrazione - Composizione e nomina**

**1.** Sono componenti di diritto del Consiglio di amministrazione:

- il Presidente onorario vitalizio;
- il Presidente della Fondazione;
- un componente designato dalla Regione Piemonte;
- un componente designato dalla Provincia di Cuneo;
- un componente designato dalla Città di Mondovì.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**2.** Il Consiglio di amministrazione può esercitare la facoltà di cooptare a maggioranza assoluta non più di due componenti scelti tra cultori dell'arte ceramica e esponenti di rilievo del territorio monregalese. I soggetti cooptati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei due componenti e il Consiglio di amministrazione provveda alla sua sostituzione, in tale caso continua a valere il periodo già trascorso a fini del computo dei 4 anni.

### **Articolo 8 – Riunioni**

**1.** Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione scritta del Presidente contenente i temi dell'ordine del giorno, inviata almeno dieci giorni prima della riunione con lettera raccomandata anche a mano, messaggio di posta elettronica o altro idoneo mezzo. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore e la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma o altro mezzo di rapida comunicazione. Deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri; la richiesta deve contenere l'indicazione dei temi da inserire nell'ordine del giorno.

**2.** E' validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle ipotesi per le quali è prevista la maggioranza assoluta o altra maggioranza qualificata. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni, se richiesto, partecipano senza diritto di voto il Segretario Generale della Fondazione e il Direttore del Museo, nonché, in qualità di osservatori, i componenti del Comitato Scientifico.

**3.** Ove prevista, la maggioranza assoluta è determinata con riferimento ai componenti del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 9 – Competenze**

**1.** Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in vista del perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

**2.** In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- elegge a maggioranza assoluta tra tutti i componenti il Presidente della Fondazione e tra i componenti di diritto il vice Presidente. qualora tale maggioranza non sia conseguita, dopo la seconda votazione infruttuosa l'elezione avviene a maggioranza semplice. Il Presidente e il vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

- approva a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto;
- approva ogni anno a maggioranza semplice i bilanci preventivo e consuntivo;
- delibera a maggioranza semplice su tutti gli atti di gestione (acquisti, cessioni, liti attive e passive, ecc.), dando eventualmente mandato al Presidente;
- nomina a maggioranza semplice i componenti del Comitato Scientifico e il Revisore dei conti ;
- autorizza a maggioranza semplice il Presidente ad assumere ogni provvedimento circa il funzionamento e le attività della Fondazione e del Museo;
- predispone a maggioranza semplice, ove necessario, i regolamenti relativi all'organizzazione interna della Fondazione e alla gestione del Museo;
- nomina a maggioranza semplice il Segretario Generale;
- nomina il direttore del Museo ai sensi del 1 comma dell'articolo 14.

#### **Articolo 10 – Comitato Scientifico**

**1.** Il Comitato Scientifico è formato da non meno di tre componenti, designati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione tra esperti di chiara fama in relazione alle finalità e ai programmi artistici e culturali della Fondazione e del Museo. Possono farne parte anche componenti del Consiglio di amministrazione.

**2.** Elegge tra i suoi componenti a maggioranza semplice il Presidente.

**3.** Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione a norma del comma 1. In tale caso continua a valere il periodo già trascorso a fini del computo dei 4 anni.

**4.** Il Comitato Scientifico prende in esame i progetti e i programmi culturali, artistici e didattici presentati dal Direttore del Museo e esprime le sue valutazioni; può formulare ulteriori proposte al Consiglio di amministrazione e al Direttore del Museo; esprime parere su acquisti, donazioni e comodati. E' convocato dal Presidente almeno due volte all'anno con le modalità previste dall'art. 8 comma 1, o quando ne facciano richiesta il Presidente della Fondazione, un componente del Consiglio di amministrazione, il Direttore del Museo. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute, ove richiesto, partecipano senza diritto di voto il Direttore del Museo e il Segretario Generale della Fondazione.

**5.** I componenti del Comitato scientifico hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

**6.** Un componente del Comitato scientifico ne svolge le funzioni di segretario e redige i verbali delle riunioni.

#### **Articolo 11 – Revisore dei conti**

**1.** Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, può essere istituito un Revisore dei conti nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

**2.** Il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime parere sui bilanci, comunicandolo al Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 12 – Segretario Generale**

**1.** Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Presidente della Fondazione, che determina la durata dell'incarico, le funzioni e la retribuzione.

**2.** Il Segretario Generale, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione e con il coordinamento della Presidenza, provvede alla gestione ordinaria della Fondazione; coadiuva il Presidente nella formazione dei bilanci, dei contratti, degli incarichi di lavoro e dei servizi, avvalendosi anche della struttura di supporto del Direttore del Museo, ove costituita; assiste il Presidente nella presentazione delle richieste di finanziamento e della relativa rendicontazione; su delega del Presidente tiene i contatti con gli enti e i soggetti pubblici e privati con i quali la Fondazione intrattiene rapporti; partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e redige i relativi verbali; svolge, su incarico del Presidente, qualsiasi altra funzione attinente all'attività della Fondazione.

#### **Articolo 13 – Museo**

**1.** La struttura museale occupa l'intero Palazzo Fauzone di Germagnano messo a disposizione dal Comune di Mondovì e si avvale dell'allestimento delle collezioni e degli altri prodotti ceramici realizzato dalla Fondazione.

**2.** La gestione del Museo è affidata al Direttore , che risponde del suo operato al Presidente della Fondazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-Presidente della Fondazione.

#### **Articolo 14 – Direzione del Museo**

**1.** La Direzione del Museo è individuata con procedura selettiva nel rispetto della normativa vigente , tra esperti di arte ceramica e di gestione museale. Essa svolge anche le funzioni di conservatore e di responsabile dei servizi didattici.

**2.** Il Direttore del Museo, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione e d'intesa con il Segretario della Fondazione, cura la gestione ordinaria del Museo e lo rappresenta nei rapporti scientifici esterni; è responsabile della conservazione, valorizzazione, inventariazione e catalogazione delle collezioni museali; elabora e realizza, in accordo con il Comitato Scientifico e con il Presidente della Fondazione, i progetti, i programmi e le iniziative culturali, artistiche e didattiche del Museo; predispone la documentazione per la presentazione delle richieste di finanziamento e della relativa rendicontazione; promuove la collaborazione con enti e soggetti che perseguono finalità culturali coerenti con le attività del Museo; partecipa, su invito, senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione.

Nel rispetto della normativa vigente, può avvalersi di una struttura di supporto.

#### **Articolo 15 – Estinzione della Fondazione**

**1.** La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. Lo scioglimento della Fondazione viene deliberato dal Consiglio di am-

ministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

**2.** In caso di estinzione, esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo, ferma restando l'esclusiva destinazione museale al servizio della Città di Mondovì, sarà destinato ad una Fondazione culturale istituita presso il Comune di Mondovì, avente finalità statutarie analoghe a quelle della Fondazione estinta, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e a norma degli articoli 9 e 45 del Codice del Terzo Settore, il tutto salva diversa destinazione imposta da inderogabili norme di legge tempo per tempo vigenti.

**Articolo 16 – Rinvio alle norme di legge**

**1.** Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

ANDREINA MARIA GALLEANI D'AGLIANO

EMANUELA LAZZERINI NOTAIO